

# Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)


## *Regolamento per la disciplina delle installazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio di Cerveteri*

*Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 7  
Febbraio 2008.*


*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data  
12/09/2008 per 15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il  
1 Ottobre 2008.*

- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N° 38 DEL 16/06/2011  
(VEDI ALLEGATO A) -

- L'ART. 11 È STATO ANNULLATO CON SENTENZA  
DEL CONSIGLIO DI STATO N° 01361/2014



APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DI COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 28 DEL 9/02/2008




COMUNE DI CERVETERI

PROVINCIA DI ROMA

## REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI  
DELLE STAZIONI RADIO BASE  
PER  
TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI  
NEL TERRITORIO DI CERVETERI





## INDICE

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 Finalità	" 5
Art. 2 Piano di installazione di impianti per le radiotelecomunicazioni	" 5
Art. 3 Definizioni	" 6
Art. 4 Campo d'applicazione	" 6
Art. 5 Valore del campo elettromagnetico	" 7
Art. 6 Attività informativa e di partecipazione	" 7
Art. 7 Obiettivi di qualità	" 8
Art. 8 Prescrizioni per la localizzazione	" 8
Art. 9 Procedimento autorizzatorio	" 9
Art. 10 Impianti di radiotelecomunicazione a potenza limitata	" 10
Art. 11 Regime transitorio e disciplina delocalizzativa	" 10
Art. 12 Vigilanza e controllo	" 11
Art. 13 Bonifica	" 12
Art. 14 Sanzioni	" 12
Art. 15 Trasmissioni	" 12
Art. 16 Modificazioni	" 12
Art. 17 Efficacia	" 12
<u>ALLEGATO:</u> LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE RADIO TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DI CERVETERI	" 13

## PREMESSA

- in seguito allo sviluppo assunto dalla telefonia cellulare l'intero territorio nazionale è caratterizzato dalla presenza di numerose installazioni chiamate ad attuare questo servizio;
- aumentando il numero degli impianti, inevitabilmente e progressivamente tende ad aumentare il livello di inquinamento elettromagnetico;
- il legislatore, con la legge quadro ( legge 22 febbraio 2001 n.36 ) ha inteso provvedere alla relativa protezione dalle esposizioni dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- la necessità di assicurare il coordinamento delle installazioni di nuovi impianti è stata fissata con il D.L.gvo. n.198 del 4 settembre, 2002;
- la Corte Costituzionale con propria sentenza n.303 del 1, ottobre 2003 ha eccepito dunque sulla costituzionalità dello stesso;
- la legge n.5 del 16, gennaio 2004 ha recepito quanto al D.lgvo 1, agosto 2003 n.259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" limitatamente alle modalità installative delle stazioni radio- base e ha tramutato in legge il Decreto 14, novembre, numero 315;
- la comunità scientifica internazionale non è giunta alla determinazione di valori di soglia per le grandezze caratteristiche del campo elettromagnetico al di sotto dei quali la salute dell'uomo può definirsi con assoluta certezza tutelata; che comunque con il d.p.cm.8 luglio 2003, vengono stabiliti i limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità a cui i tutti gli impianti dovranno risultare conformi previo parere attestante la conformità emesso dall'ARPA;
- tra l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ed il Ministero delle Comunicazioni è stato siglato un protocollo d'intesa nel gennaio 2004 relativo all'installazione, il monitoraggio e la razionalizzazione degli impianti per stazioni radiobase;
- l'Amministrazione Comunale di Cerveteri assume il suddetto protocollo come propria prassi operativa per accompagnare, attraverso i processi partecipativi, la disciplina delle installazioni delle stazioni radio-base nel proprio territorio;
- l'Amministrazione Comunale di Cerveteri considera in via del tutto cautelativa prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto;
- l'Amministrazione Comunale di Cerveteri intende rispondere, compatibilmente con i principi sopra esposti, alle esigenze dei gestori della telefonia mobile e dei sistemi delle comunicazioni circa l'ampliamento della copertura del servizio attraverso l'installazione di nuovi impianti nel territorio comunale di Cerveteri;
- l'Amministrazione Comunale di Cerveteri ritiene necessario coordinare le installazioni di nuovi impianti così come ogni iniziativa insediativa, a qualsiasi titolo intrapresa, anche in presenza di quanto ai precedenti considerata, con le scelte della pianificazione urbanistica, ed assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n 36 e relativi provvedimenti di attuazione;
- l'Amministrazione Comunale di Cerveteri intende assicurare attraverso l'adozione di un proprio regolamento comunale la disciplina delle installazioni delle stazioni radiobase per telefonia mobile e telecomunicazioni nel proprio territorio. Il regolamento è composto di n.19 articoli e n.1 allegato: linee guida per la redazione e l'aggiornamento del piano di installazione di impianti per le radiotelecomunicazioni nel territorio di Cerveteri.

- Il presente Regolamento viene emanato:

- in attuazione della Legge 22 febbraio 2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ;
- in conformità alla suddetta quadro n. 36/2001 e specificatamente a quanto ivi indicato all'articolo 8 che al punto 6 afferma: " i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";
- in conformità alla legge n.5 del 16 gennaio 2004 che ha recepito quanto al D.lgvo 1 agosto 2003 n.259 ( codice delle telecomunicazioni ), limitatamente alle modalità installative delle stazioni radio- base e ha tramutato in legge il Decreto 14 novembre 2003 n. 315.

Per l'applicazione del presente regolamento, e per la trattazione in genere della tematica dell'inquinamento elettromagnetico, l'Amministrazione si avvarrà in maniera stabile del contributo e della partecipazione attiva della Commissione Ambiente e dei Comitati presenti sul territorio di Cerveteri.

## Art.1 Finalità

L'Amministrazione, nel rispetto del principio di precauzione sancito dall'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché della normativa statale concernente i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità intesi come valore di campo, intende dotare il Comune – anche mediante l'adozione del presente regolamento – di strumenti normativi volti a salvaguardare l'ambiente e il paesaggio e a tutelare la salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dannosi derivanti dalle esposizioni ai campi elettromagnetici generati da stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni.

L'Amministrazione opererà, pertanto, con interventi "a monte" volti a minimizzare la generazione di campi elettromagnetici, ed a valle con attività di vigilanza e controllo anche mediante la realizzazione di una rete di monitoraggio fissa, per tenere sotto controllo costantemente il territorio comunale, costituita da un numero adeguato di sensori collegati ad una stazione operante con continuità ed in grado di fornire in tempo reale i dati rilevati.

Per quanto sopra esposto, ed in particolare al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, ed al fine di garantire sempre più elevati parametri di qualità ambientale, il presente regolamento istituisce e disciplina:

- Le modalità d'installazione degli impianti che comportano l'esposizione degli abitanti del territorio a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Gli interventi cautelativi da attuare al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in accordo con la pianificazione urbanistica e con le proposte di installazione presentate dagli operatori del settore, anche redigendo apposito strumento urbanistico denominato: Piano di installazione di impianti per le radiotelecomunicazioni nel territorio del Comune di Cerveteri di cui all'art.2 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale promuoverà l'individuazione puntuale delle installazioni attraverso un'attività conoscitiva, informativa e di concertazione con :

- gli operatori del settore che presentino richiesta di installazione e/o rappresentino le proprie esigenze, attraverso la presentazione del proprio programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile;
- la popolazione insediata rappresentata da portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, mediante strumenti e procedure di Agenda 21 locale ed in particolare la Commissione Ambiente ed il Forum;
- gli interlocutori istituzionali rappresentati da ARPA ed altri enti/associazioni presenti sul territorio.

E' fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

## Art. 2 Piano di installazione di impianti per le radiotelecomunicazioni

Le Società operanti o che intendono operare sul territorio comunale devono presentare al Comune, con cadenza biennale e collegialmente, il programma di implementazione della rete di telefonia mobile, riferito all'intero territorio comunale e cioè l'insieme delle proposte relative alla installazione di nuovi impianti, contenente la mappa completa degli impianti da realizzare e delle aree di ricerca.

Il Comune si impegna a fornire alle Società tutte le informazioni in proprio possesso (basi cartografiche informattizzate, fotogrammetria ecc.) utili a consentire la stesura di suddetti programmi.

E' fatto salvo l'obbligo di riservatezza sui piani industriali.



Il Comune, con successivo ed autonomo atto, provvederà all'adozione del Piano di installazione di impianti per le radiotelecomunicazioni, secondo i criteri stabiliti nell'Allegato, per l'individuazione delle aree sul territorio di Cerveteri dove installare le stazioni radiobase per le comunicazioni anche a seguito dell'attività di interlocuzione che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso con la comunità insediata ed i gestori di cui all'articolo precedente.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazione e/o permesso di costruire per stazioni radio-base all'interno delle aree individuate come altamente sensibili così come indicate all'articolo 8 del presente regolamento specificatamente alla lettera a) e sulla scorta degli elementi desumibili dalla documentazione cartografica di cui all'allegato A/13 degli artt. 88 e 89 del D.lgvo. n.259 del 1 agosto/2003 che deve essere prodotta dal gestore contestualmente alla documentazione con cui si richiede l'autorizzazione.

### Art. 3 Definizioni

Al fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) Per stazioni radio base: le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Vengono intese come stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra;
- b) Per unità di misura e grandezze fisiche quelle definite dalla legge quadro 36/2001 e relativi decreti attuativi successivi;
- c) Per obiettivi di qualità: i valori limite del campo elettrico efficace totale, del campo magnetico efficace totale e della densità di potenza totale dell'onda piana equivalente, calcolati o misurati nei luoghi di cui al DPCM 8 Luglio 2003 e agli articoli 3 e 4 del Dm 391/98;
- d) c.e.m. campo elettromagnetico;
- e) N.O: Nulla Osta;
- f) Per soggetto avente titolo: il concessionario, il licenziatario od altro soggetto interessato all'uso delle frequenze;
- g) Modifica di una stazione radio base: una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui al DPCM 8 Luglio 2003 e agli articoli 3 e 4 del DM 381/98.

### Art. 4 Campo d'applicazione

- a) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi relativi all'installazione delle infrastrutture degli impianti di sistemi fissi e temporanei di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, in conformità alle normative vigenti in materia;
- b) Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale indica le procedure per valutare la conformità della localizzazione delle aree sul territorio ove installare le stazioni radio base per le comunicazioni;
- c) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela della salute della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti nel rispetto della normativa vigente.
- d) Sono esenti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:
  - \* Le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al precedente comma a);
  - \* gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

- gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.
- e) In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui alla lettera precedente devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente;
- f) L'esercizio di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale è soggetto ad obbligo di comunicazione ed autorizzazione;

#### Art. 5 Valore del campo elettromagnetico

- a) Gli impianti in oggetto possono essere installati solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di emissione di cui al DPCM 8 Luglio 2003 e agli articoli 3 e 4 del Dm 391/98
- b) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità alla zona circostante l'impianto da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari. Se la zona non è interdetta la stazione va immediatamente spenta (con ordinanza sindacale) fino alla realizzazione delle opere di confinamento;
- c) Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).
- d) Le valutazioni di ordine tecnico previste dal presente Regolamento a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria. Le valutazioni d'ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

#### Art. 6 Attività informativa e di partecipazione.

Il Comune persegue l'obiettivo di installare centraline di rilevamento per il monitoraggio in continuo delle emissioni elettromagnetiche, con le modalità tecniche di cui all'allegato B del D.M. n°381/98, individuando di volta in volta punti di criticità dove installare detto sistema di monitoraggio.

L'Agenzia Regionale per l'Ambiente provvederà comunque ad effettuare verifiche discrezionali dei dati forniti dalle centraline di monitoraggio, anche per un riscontro delle misure rilevate in continuo.

L'eventuale superamento dei livelli prescritti dal D.M. n°381/98 e dal DPCM 8 luglio 2003, dovrà comportare un rapido riassetamento delle emissioni, in maniera tale da avere una costante riduzione a conformità dell'area e/o la revoca dell'autorizzazione, con tempi e modalità definite dalla normativa vigente.

Tutte le informazioni acquisite saranno messe a disposizione di chiunque abbia interesse ed in particolare dell'ARPA per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo.

La rete di monitoraggio sarà gestita direttamente dal Comune, con l'ausilio di tecnici esperti esterni all'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti, si impegna a promuovere degli incontri pubblici, aperti alle rappresentanze degli operatori e della società civile, in cui la comunità insediata

verrà informata dei lavori dell'Amministrazione, dei risultati dell'attività di monitoraggio sulle sorgenti volta a valutare i limiti espositivi ed ascolterà e valuterà proposte ed indicazioni che potranno essere assunte nell'organizzazione del proprio lavoro.

Il processo di partecipazione della comunità insediata verrà espletato con riferimento ai procedimenti e ai protocolli che saranno adottati nell'ambito del processo di Agenda 21 locale, in particolare con il coinvolgimento della Commissione Ambiente e del Forum e con la istituzione di un gruppo ad hoc dedicato alle attività di controllo.

#### Art. 7 Obiettivi di qualità

- a) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di stazioni radio-base sui "siti sensibili" di cui all'art.8 lett.a);
- b) gli obiettivi di qualità per le stazioni collocate o da collocar all'interno del territorio comunale sono quelli stabiliti dalla legge n.36 del 22 febbraio 2001 e i successivi decreti attuativi.
- c) Per i valori di immissione degli impianti radioelettrici vengono assunti quelli indicati dalla normativa nazionale vigente;
- d) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili e dovranno fornire elementi chiari e tempestivi in caso di bonifica ed adeguamenti degli impianti;
- e) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità di cui ai punti precedenti d). L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di verificare l'efficienza degli strumenti di controllo e la loro corretta utilizzazione.
- f) Gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.
- g) In ogni caso il gestore è tenuto a rispondere in modo adeguato ad ogni richiesta di adeguamento tecnologico e gestionale che l'Amministrazione dovesse richiedere, nel caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 8 Prescrizioni per la localizzazione.

- a) Sono vietate le installazioni sopra edifici scolastici, a destinazione sanitaria, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, asili nido, parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori, ancorché su edifici, di pregio storico culturale e di valore testimoniale, vincolati ai sensi della normativa vigente nel settore storico-architettonico-monumentale.

In particolare il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile dovrà impegnarsi:

- b) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
- c) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
- d) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
- e) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la

riallocazione in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;

- f) a sostenere, attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio in continuo dei suddetti campi, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;
- g) a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile;
- h) a corrispondere al Comune eventuali oneri per il "degrado del corpo stradale", da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;
- i) a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad installazioni di impianti realizzati su aree pubbliche;
- j) a garantire il monitoraggio e la minimizzazione dei livelli di emissione presso le aree di attenzione;

Il Comune a sua volta si impegna:

- k) a fornire, su richiesta dei gestori, tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;
- l) a mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare, al fine di favorire la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003;
- m) a verificare congiuntamente ai gestori, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per ragioni di carattere tecnico, sanitario, urbanistico-edilizio, etc.), le alternative di localizzazione, nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete;

Eventuali impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultassero esistenti ma non in possesso dell'autorizzazione e concessione edilizia sono da considerarsi abusi edilizi, e quindi soggetti alla vigente normativa ed alla immediata disattivazione.

#### Art. 9 Procedimento autorizzatorio

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, i titolari o i legali rappresentanti delle Società dovranno presentare al Comune una istanza nei modi stabiliti dal Decreto Legislativo n. 259 del 01/08/03.

Inoltre, sempre al fine di minimizzare l'impatto ambientale e visivo, in presenza di nuove installazioni vicine ad altre già esistenti, il Comune invita le Società ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (cabine, reti Enel e telefonia fissa ecc) per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste al presente articolo e dalla norma vigente

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione quando la richiesta di concessione /autorizzazione risulta conforme al presente Regolamento ed è integrata da tutta la documentazione eventualmente venisse richiesta durante la fase istruttoria successiva all'inoltro della domanda.

Comunque:

- a) Non possono essere autorizzati nuovi impianti i cui valori del campo elettromagnetico superino i valori di cautela di cui al DPCM 8 Luglio 2003 e all'articolo 4 del DM381/98.

b) Le opere edilizie devono essere obbligatoriamente accompagnate da interventi di mitigazione degli impatti percettivi ed in particolare dovrà essere assicurata in fase di progettazione esecutiva la salvaguardia di aree di particolare pregio;

c) nel caso qualche localizzazione interessasse zone sottoposte a vincoli paesaggistici la realizzazione degli impianti dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 22-01-2004 n. 42. La richiesta dovrà essere accompagnata da uno studio di inserimento paesistico secondo i dettami della Legge regionale n.24/7/98;

#### **Art. 10 Impianti di radiotelecomunicazione a potenza limitata**

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per la telefonia mobile, escluso il permesso di costruire che verrà sostituito dall'autorizzazione del responsabile dell'U.T.C.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso, e collocato eventualmente in altra zona.

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicato per un fattore 1,5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale.

Degli impianti mobili di telefonia mobile deve essere data comunicazione al Comune 30 (trenta) giorni prima della loro installazione nelle forme fissate dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente.

#### Obblighi di comunicazione

- a) E' soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al Sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:
1. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
  2. l'esercizio di impianti ad uso radiomobili in concessione;
  3. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;
- b) La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi del comma 1. della lettera a), sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 8.
- c) Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui alla lettera a), sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- d) Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui alla lettera a), fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti al Piano delle antenne definito in attuazione del presente regolamento.

#### **Art.11 Regime transitorio e disciplina delocalizzativa.**

a) I titolari di impianti già in esercizio devono inviare apposita comunicazione, con indicati i dati generali dell'impianto, al Comune ed all'ARPA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; in caso di mancata comunicazione l'impianto è da ritenersi abusivo.

b) Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi deve chiedere al Comune la conferma della validità dell'autorizzazione posseduta per l'installazione di apparecchiature tecnologiche e richiedere la conformità del proprio titolo autorizzativo edilizio; in caso di mancata comunicazione l'autorizzazione si intende decaduta e l'impianto è da ritenersi abusivo.

c) Il Comune, ravvisata la necessità di verificare quanto dichiarato al punto b) può chiedere all'ARPA l'espressione di parera relativamente al procedimento autorizzato, previa comunicazione al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono comunque posti a carico del titolare dell'impianto;

d) Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione s'intende comunque confermata;

e) Gli adeguamenti di impianti preesistenti, alle norme contenute nel presente regolamento, notificati al gestore devono essere attuati entro sei mesi.

f) L'autorizzazione si intende rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto;

g) Negli impianti dove, sulla base delle rilevazioni eseguite sul territorio da parte di organi di vigilanza (compresi i controlli eventualmente commissionati da parte dell'Amministrazione), vengono superati i limiti di esposizione, di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal d.p.c.m. e di cui all'articolo 7 del presente Regolamento sono attuati interventi per la riduzione a conformità degli impianti radioelettrici secondo la normativa vigente;

h) Gli impianti che con l'entrata in vigore del presente Regolamento e l'adozione del successivo Piano risultassero localizzati in evidente stato di conflittualità con i requisiti localizzativi indicati all'art.8 lett.a), entro sei mesi dovranno presentare al Comune una proposta di delocalizzazione conforme al presente regolamento;

i) Il piano di delocalizzazione è attuato dagli operatori nel termine perentorio di dodici mesi a partire dalla sua proposta; i relativi oneri sono a carico degli operatori stessi.

#### **Art.12 Vigilanza e controllo.**

1) Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi dell'ARPA e di tecnici terzi di propria fiducia.

2) Gli oneri derivanti, dalle prestazioni richieste dal Comune di valutazione dell'analisi di superamento dei limiti, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n.16 (Istituzione Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, della stessa l.r. n.16/99.

3) Il Comune si riserva di effettuare misure per verificare la rispondenza del progetto dell'impianto al disposto dell'art.8 della legge 447/1995 e della legge regionale 3 agosto 2001 n.18 in materia d'inquinamento acustico.

5) Per le attività di vigilanza e controllo verrà istituito, nell'ambito del processo di Agenda 21, un gruppo ad hoc che avrà accesso in ogni momento ai dati di monitoraggio di cui il Comune dispone, che collaborerà con gli uffici comunali preposti per la tutela della popolazione da esposizioni a campi elettromagnetici.

#### Art.13 Bonifica

1) In caso di smantellamento di impianti le aree abbandonate devono essere riqualificate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e riportate allo stato originale con la rimozione di tutte le attrezzature. Tutte le operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto gestore dell'impianto;

2) Qualora il gestore non adempia a quanto sopra nei termini previsti, il Comune provvede a proprie spese alla bonifica dell'area salvo ogni rivalsa economica verso l'inadempiente, garantita dalla fideiussione di cui al punto d) dell'art.8.4.

#### Art.14 Sanzioni

In caso di mancato rispetto di una qualunque delle norme previste dal presente regolamento si farà riferimento alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

#### Art.15 Trasmissioni

Successivamente all'approvazione da parte del consiglio Comunale, copia del presente regolamento viene trasmessa a:

- ARPA Lazio per l'adempimento delle funzioni previste.
- CORECOM.

#### Art.16 Modificazioni

Gli articoli del presente regolamento vengono modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art.17 Efficacia

Il presente Regolamento dopo l'approvazione ai sensi di legge e a quanto <sup>stabilito</sup> dallo Statuto Comunale, (art.74<sup>ter</sup>) entra immediatamente in vigore.

## ALLEGATO

### LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE INSTALLAZIONI PER RADIOTELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DI CERVETERI

#### **1. premessa**

Nelle note che seguono si indicano i criteri da seguire per l'individuazione dei siti per le installazioni delle stazioni radiobase per telefonia mobile e telecomunicazioni nel territorio del comune di Cerveteri, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita della popolazione. I suddetti criteri prendono in considerazione, oltre a quanto fissato nel regolamento comunale relativo alla telefonia radio-mobile, la compatibilità degli impianti che attuano il servizio di telefonia mobile con le situazioni urbanistiche, ambientali e sociali, considerando che le esigenze dei gestori della telefonia mobile e dei sistemi di comunicazione per la copertura del servizio devono risultare coerenti con la tutela del territorio e della salute dei cittadini.

#### **2. iter istruttorio programmatico**

1. L'Amministrazione Comunale svolge tutti gli approfondimenti necessari al fine di indicare i siti prescelti per le installazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e telecomunicazioni.
2. I soggetti portatori di interessi diffusi e i titolari di interessi pubblici e privati possono presentare osservazioni alla documentazione presentata dai gestori nelle forme e nei modi normali dal Regolamento.
3. Il gestore può fornire eventuali elementi progettuali aggiuntivi, al fine di mettere la Pubblica Amministrazione nelle condizioni ottimali per l'individuazione di siti puntuali.

#### **3. verifica della proprietà**

Dovrà essere verificata prioritariamente la disponibilità di aree pubbliche che consentano, in base alla distanza dagli edifici circostanti, di progettare l'impianto in un'ottica di minimizzazione dell'esposizione. Qualora non siano disponibili proprietà pubbliche, l'attenzione deve essere rivolta a siti che presentino idonea collocazione ed assicurino condizioni di sicurezza.

#### **4. criteri di compatibilità ambientale**

##### Individuare preliminarmente:

- a. La prevalenza di zone critiche e a bassa o nulla criticità.
- b. La densità della popolazione residente
- c. La concentrazione di impianti esistenti, tenendo conto delle loro potenze, includendo anche gli impianti in corso di istruttoria
- d. La sovrapposizione di richieste avanzate da più gestori sulla medesima area.
- e. La presenza rilevante di siti sensibili e di aree di rispetto di cui alla normativa pianificatoria sovraordinata.



- f. I valori di campo elettromagnetico nell'area sulla base di stime preventive già effettuate da Arpa e/o Istituti di ricerca specializzati.

#### **5. criteri di compatibilità territoriale**

##### Individuare preliminarmente:

- a. Zone critiche soggette a valutazioni complesse.
- b. Zone indicate per le loro caratteristiche territoriali
- c. Zone destinate a parcheggi
- d. Zone ferroviarie o prossime alla ferrovia, quando non adiacenti ad aree residenziali
- e. Zone di rispetto cimiteriale
- f. Zone critiche, soggette a valutazioni complesse
- g. Zone con valore storico, paesaggistico, testimoniale e ambientale
- h. Zone prossime a proprietà comunali trasformabili ad uso particolare (scuole, case di cura etc.)
- i. Zone limitrofe a sviluppi urbanistici e residenziali

#### **6. verifiche territoriali prioritarie**

##### In particolare, le verifiche devono riguardare i seguenti elementi:


- Progetti urbanistico edilizi di nuovi insediamenti residenziali o produttivi
- Progetti di nuove attrezzature scolastiche e di nuove strutture sensibili (case di cura, ospedali etc.)
- Progetti di nuova viabilità veicolare
- In caso di ubicazione in aree con valore storico, paesaggistico, ambientale e testimoniale, comprese quelle segnalate dal PRG vigente, in aree vincolate ai sensi del Dlgs 42/04, occorre verificare la compatibilità paesaggistica mediante preparazione della Commissione Edilizia o equivalente (consulente).

#### **5. obiettivi per l'individuazione puntuale**

Assumendo il Regolamento, in via del tutto cautelativa, prevalente l'interesse primario della tutela della salute umana rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, si individuano quali obiettivi:

1. minimizzazione dei livelli di esposizione della popolazione mediante l'uso delle migliori tecnologie disponibili;
2. minimizzazione dell'impatto sull'ambiente dal punto di vista paesaggistico ed urbanistico;
3. verifica di attitudine di strutture esistenti al co-siting, nelle aree non urbanizzate o scarsamente urbanizzate, sulla base di:
  - bassa densità insediativi;
  - non vicinanza di siti sensibili;

- altezza superiore agli edifici circostanti;
  - presenza di altri impianti nell'area;
4. analisi dei valori di campo elettromagnetico già disponibili e/o desumibili da precedenti relazioni preventive di valutazione eseguite da Arpa per programmi di anni precedenti;
  5. collocazione degli impianti su strutture o edifici di altezza superiore a quella degli edifici circostanti;
  6. integrazione dei nuovi impianti in strutture di nuova costruzione e/o già esistenti (pali di illuminazione etc.) qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione.



# COMUNE DI CERVETERI


*Provincia di Roma*

*AREA 3^ "ASSETTO USO E SVILUPPO DEL TERRITORIO"- SERVIZIO URBANISTICA*

*Modifiche al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI RADIO BASE*

## *ALLEGATO A*

*Cerveteri li, .....*



## 1/ART. 6 capoverso II

L'Agenzia Regionale per l'Ambiente provvederà comunque ad effettuare verifiche discrezionali dei dati forniti dalle centraline di monitoraggio, anche per un riscontro delle misure rilevate in continuo, stipulando convenzione con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente per la lettura dei dati.

## 2/ART. 8 lettera a)

a) Sono vietate le installazioni sopra edifici scolastici, a destinazione sanitaria, nonché strutture di accoglienza socio - assistenziali, asili nido, parchi gioco, impianti sportivi adiacenti alle scuole, strutture che accolgono minori, aree mercatali comunali dove l'esposizione degli addetti ai mercati rionali supera le quattro ore continuative, così come nei pressi di tralicci dell'Enel per l'alta tensione.

## lettera d)

d) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, con priorità dei siti di proprietà pubblica, ivi comprese le aree di pertinenza dei depuratori di Cerenova - Valcanneto - Sasso - Ceri, ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibili

## lettera j)

j) a garantire il monitoraggio e la minimizzazione dei livelli di emissione presso le aree di attenzione, installando a cura e spese del concessionario centraline di monitoraggio contemporaneamente al posizionamento dell'antenna nel sito autorizzato, confrontando la lettura dei dati con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente mediante la convenzione di cui al precedente art. 6.

## 3/ART. 9

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, i titolari o i legali rappresentanti delle società dovranno presentare al comune una istanza con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 259 del 01/08/03 e con le caratteristiche degli impianti previste dagli articoli 87-88-89, stesso d.lgs. citato.

## 4/ART. 10

Degli impianti mobili di telefonia mobile deve essere data comunicazione al Comune 30 (trenta) giorni prima della loro installazione nelle forme fissate dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle stazioni di radioamatori, muniti di patente ed autorizzazioni ministeriali, di cui al capo VII, (art. dal 134 al 144) del D.Legs. n. 259 del 01.08.2003 recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche", se operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal presente codice. Detta disapplicazione (esenzione) è operata anche nel riguardo che l'attività di tali stazioni radioamatoriali costituisce genere diverso da quelle



professionali, meritevole di particolari considerazioni, anche tenuto conto delle importanti azioni sociali e di mancata solidarietà che hanno da sempre svolto e tuttora svolgono.

## 5/ART. 15

Successivamente all'approvazione da parte del consiglio comunale, copia del seguente regolamento viene trasmessa a:

- ARPA Lazio per l'adempimento delle funzioni previste.
- CORECOM.
- ASL Roma F.

